



**Nn. 763, 753 e 880-A**

*Relazione orale*  
*Relatore BARBARO*

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE  
DALLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)**

*nella seduta del 4 luglio 2019*

**Comunicato alla Presidenza il 10 luglio 2019**

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti (n. 763)

**d’iniziativa dei senatori GRANATO, PATUANELLI, MONTEVECCHI,  
CORRADO, VANIN, ABATE, ANGRISANI, BOTTICI, CASTELLONE, DONNO,  
L’ABBATE, LANZI, LEONE, LUCIDI, PACIFICO, PIARULLI, ROMANO,  
TRENTACOSTE, VONO, FLORIDIA, AUDDINO e PUGLIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2018**

CON ANNESSO TESTO DEI

## **DISEGNI DI LEGGE**

Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107,  
per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti (n. 753)

**d'iniziativa dei senatori PITTONI, ROMEO, BARBARO, NISINI, RUFA  
e VALLARDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2018**

Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abrogazione  
delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti (n. 880)

**d'iniziativa della senatrice DE PETRIS**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 2018**

*assorbiti nel disegno di legge n. 763*

**INDICE**

## Pareri:

– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	<i>Pag.</i>	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 14 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali .....	»	9

## Disegni di legge:

– n. 763, testo d’iniziativa dei senatori Granato ed altri e testo degli articoli formulato dalla Commissione .....	»	10
– n. 753, d’iniziativa dei senatori Pittoni ed altri .....	»	14
– n. 880, d’iniziativa della senatrice De Petris .....	»	15

**PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul disegno di legge e su emendamenti**

(Estensore: PERILLI)

3 dicembre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sul testo, parere non ostativo, con la seguente osservazione: all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), capoverso *73-bis*, si ritiene opportuno esplicitare i criteri di scelta nell'assegnazione tra le sedi in cui il personale docente ha prestato servizio;

– sugli emendamenti:

1.23 e 1.0.3 parere contrario, in relazione all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione;

parere non ostativo sui restanti emendamenti.

**su ulteriore emendamento**

(Estensore: BORGHESI)

25 giugno 2019

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 1.100 riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: GALLICCHIO)

**sul disegno di legge e su emendamenti**

2 luglio 2019

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.100.

In merito agli emendamenti, il parere è non ostativo sulla proposta 1.100, mentre resta sospeso l'esame dei restanti emendamenti.

**su ulteriori emendamenti**

3 luglio 2019

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.19, 1.4, 1.6, 1.9, 1.10, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.20, 1.22, 1.21, 1.0.2, 1.0.2 (testo 2), 1.0.1, 1.8, 1.12, 1.13, 1.23 e 1.0.3.

Sull'emendamento 1.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dei numeri da 2) a 7).

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

**PARERI DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: ANGRISANI)

**su emendamenti**

10 dicembre 2018

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al provvedimento, volto ad abolire l'istituto della chiamata diretta e alla revisione degli ambiti territoriali;

valutati, in particolare, gli emendamenti 1.20, 1.22, 1.23, 1.0.2 (testo 2) e 1.0.3;

rilevato che:

– con l'emendamento 1.20 si consente l'iscrizione nei ruoli del personale docente anche dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie ad esaurimento. Con gli emendamenti 1.22 e 1.0.2 (testo 2), ancorché con diverse formulazioni, si consente l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 e per quelli in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico/professionale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

– con gli emendamenti 1.23 e 1.0.3, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, si prevede la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato del personale docente e ATA che ha ricoperto posti vacanti e disponibili nella scuola statale per un periodo complessivamente superiore a trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione;

valutato, per gli aspetti di competenza, che:

– per quanto concerne gli emendamenti 1.20, 1.22 e 1.0.2 (testo 2), si osserva che la mancata immissione nelle graduatorie ad esaurimento di alcune categorie di docenti non è stata valutata in contrasto con il diritto dell'Unione europea dal Consiglio di Stato, nella sua decisione in adunanza plenaria n. 11 del 2017. Tuttavia, gli emendamenti in esame, nel permettere, a domanda, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, non sono, allo stesso modo, in contrasto con la direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ove si afferma che la stabilità del posto costituisce elemento importante per la tutela dei lavoratori;

– per quanto concerne gli emendamenti 1.23 e 1.0.3, la stabilizzazione del personale docente, quale conseguenza del ricorrere della stipula di contratti per un periodo complessivamente superiore a trentasei mesi, costituisce una misura riparatoria proporzionata, effettiva, sufficientemente energica e idonea a sanzionare l'abuso di contratti di lavoro a tempo determinato, nonché « a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione », come affermato dalle pronunce della Corte di giustizia (sentenza Mascolo del 26 novembre 2014) e della Corte costituzionale (sentenza n. 187 del 2016) e ribadito, peraltro in una accezione solo minimale delle conseguenze sanzionatorie dell'illecito ricorso ai contratti a tempo determinato, dalle conclusioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia, rese il 6 dicembre 2018, nella causa Rossato (C-494/17);

valutato quindi che gli emendamenti in oggetto, e in particolare gli emendamenti 1.20, 1.22, 1.23, 1.0.2 (testo 2) e 1.0.3, non presentano profili di contrasto con il diritto dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### su ulteriore emendamento

3 luglio 2019

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.100 riferito al provvedimento, volto ad abolire l'istituto della chiamata diretta e alla revisione degli ambiti territoriali;

rilevato che con l'emendamento in esame:

– si lascia in vigore il comma 71 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, che disciplina il contenuto degli accordi di rete;

– si sostituisce il comma 79 (che con la modifica alla legge 13 luglio 2015, n. 107, veniva invece abrogato) con il quale si prevedeva parte della disciplina per l'attribuzione da parte dei dirigenti degli incarichi di insegnamento ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento. Si prevede che per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, i docenti di ruolo vengano assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni;

– nella riformulazione del comma 68, nell'ambito del quale si prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia sia ripartito tra le istituzioni scolastiche, viene soppressa la possibilità dell'assegnazione a una oppure a più istituzioni scolastiche;

– al comma 73, viene soppressa la previsione secondo cui dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali;

valutato che l'emendamento in oggetto non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.



**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

**sul disegno di legge**

(Estensore: senatrice GRANATO)

20 febbraio 2019

La Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 763, recante modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti;

rilevato che:

la materia del provvedimento – attenendo principalmente alla disciplina del personale scolastico – appare riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione;

in proposito, la Corte costituzionale ha infatti affermato, con la sentenza n. 76 del 2013, che « ogni intervento normativo finalizzato a dettare regole per il reclutamento dei docenti non può che provenire dallo Stato, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, trattandosi di norme che attengono alla materia dell’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato »;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

**DISEGNO DI LEGGE N. 763**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GRANATO  
ED ALTRI

---

## Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 18, **71, 79**, 80, 81 e 82 sono abrogati;

b) il comma 66 è sostituito dal seguente:

«66. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto »;

c) al comma 68, il primo periodo è sostituito dal seguente: « A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali, con la possibilità dell'assegnazione ad una oppure, in via eccezionale in assenza della disponibilità di cattedre con orario pieno, a più istituzioni scolastiche, purché all'interno di comuni contermini, fino ad un massimo di due. **Il personale docente viene assegnato ad una o più classi acquisendo la piena titolarità nell'istituto, con orario pieno a diciotto ore nella scuola superiore di primo e di secondo grado, a ventiquattro ore nella scuola primaria e a venticinque ore nella scuola dell'infanzia, fino all'esaurimento delle assegnazioni stesse »;**

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLA  
COMMISSIONE

---

## Art. 1.

1. *Identico:*

a) i commi 18, 80, 81 e 82 sono abrogati;

b) *identica;*

c) al comma 68, il primo periodo è sostituito dal seguente: « A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche **ed educative** statali, **ferma restando la possibile assegnazione alle attività di cui al secondo periodo, nel limite massimo di cui al terzo periodo »;**

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Granato ed altri*)

d) il comma 70 è sostituito dal seguente:

« 70. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono definire accordi di rete per la realizzazione comune di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive e culturali, con esclusione, in ogni caso, dell'utilizzo di personale docente e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario »;

e) dopo il comma 73 sono inseriti i seguenti:

« 73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 31 agosto 2019 assume la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche in cui ha prestato servizio negli ultimi tre anni scolastici. **Al personale docente che alla medesima data non si trova a prestare servizio in una istituzione scolastica appartenente all'ambito di titolarità è assegnata d'ufficio la titolarità presso una delle istituzioni scolastiche del predetto ambito. Dall'anno scolastico 2019/2020 il personale docente è assegnato alle istituzioni scolastiche secondo i criteri di cui al comma 68.**

**73-ter. Il personale docente già titolare su cattedra alla data di entrata in vigore della presente disposizione non può essere assegnato, salvo esplicita richiesta, ai posti di potenziamento »;**

f) il comma 74 è sostituito dal seguente:

« 74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

d) **al** comma 70:

**1) al primo periodo, le parole: « del medesimo ambito territoriale » sono soppresse;**

**2) al secondo periodo, le parole: « di un medesimo ambito territoriale » sono soppresse;**

e) **al** comma 73, l'ultimo periodo è **soppresso;**

f) dopo il comma 73 è **inserito il seguente:**

« 73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del **1° settembre 2018** assume la titolarità presso **l'istituzione scolastica che gli ha conferito l'incarico triennale** »;

g) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Granato ed altri*)

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

g) al comma 109, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, **con le modalità di cui al comma 68**, ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, all'interno della regione per cui hanno concorso, **venendo assegnati ad una o più classi, acquisendo la piena titolarità nell'istituto con orario pieno a diciotto ore nella scuola superiore di primo e secondo grado, a ventiquattro ore nella scuola primaria e a venticinque ore nella scuola dell'infanzia, fino all'esaurimento delle assegnazioni stesse** ».

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

h) il comma 79 è sostituito dal seguente:

« 79. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, i docenti di ruolo sono assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili docenti abilitati in quelle classi di concorso »;

i) al comma 109, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: « I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, all'interno della regione per cui hanno concorso »;

l) al comma 109, lettera c), le parole: « , sono destinatari della proposta di inca-

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Granato ed altri*)

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

**rico di cui ai commi da 79 a 82 » sono soppresse e le parole: « per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli » sono sostituite dalle seguenti: « per l'istituzione scolastica ricompresa fra quelle ».**

**DISEGNO DI LEGGE N. 753**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PITTONI ED ALTRI

—

## Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 66, primo periodo, le parole: « 2016/2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018/2019 », la parola: « regionali » è sostituita con: « provinciali » e le parole: « articolati in ambiti territoriali, » sono soppresse;

*b)* dopo il comma 66 è inserito il seguente:

« *66-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ampiezza degli ambiti territoriali di cui al comma 66 può essere modificata dagli uffici scolastici regionali, sentiti le regioni e gli enti locali, entro il 31 dicembre e con cadenza triennale »;

*c)* al comma 68, primo periodo, le parole: « 2016/2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018/2019 » e le parole: « gli ambiti territoriali » sono sostituite dalle se-

guenti: « le istituzioni scolastiche autonome »;

*d)* dopo il comma 73 è inserito il seguente:

« *73-bis.* Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 31 dicembre 2018 assume dalla stessa data la titolarità presso la scuola, appartenente all'ambito territoriale medesimo, in cui presta servizio su posto dell'organico dell'autonomia. Al personale docente che non si trova a prestare servizio in una istituzione scolastica appartenente all'ambito di titolarità alla predetta data del 31 dicembre 2018 è assegnata d'ufficio la titolarità presso l'ultima sede in cui ha prestato servizio su posto dell'organico o per la quale abbia ricevuto un incarico triennale ai sensi delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il personale docente assegnato in esubero sugli ambiti territoriali resta assegnato in esubero sulla provincia che comprende i suddetti ambiti. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, tutto il personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato assume la titolarità nella istituzione scolastica autonoma cui è assegnato in forza di procedure di reclutamento o di mobilità territoriale e professionale »;

*e)* i commi 79, 80, 81 e 82 sono abrogati.

**DISEGNO DI LEGGE N. 880**  
D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE DE PETRIS

---

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* i commi 18, 79, 80 e 81 sono abrogati;

*b)* al comma 82:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al terzo periodo, le parole da: « che non abbiano ricevuto » fino alla fine del comma sono soppresse;

*c)* al comma 109, le parole: « ai commi da 79 a », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « al comma ».

€ 1,00